

Giovani ingegneri e professione

Alcune considerazioni sul tirocinio

Marco Belardi*

Perché ha senso oggi parlare nella nostra professione di tirocinio?

Contrariamente a quanto affermato dall'antitrust a conclusione dell'indagine svolta sul sistema delle professioni del nostro paese (2009 – AGCM – documento IC34 - Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali), la professione di ingegnere non presenta alcuna barriera all'ingresso.

L'unica condizione d'accesso, insieme ad uno stato di integrità documentabile con un certificato del Tribunale, l'unico requisito per l'accesso, è il superamento dell'esame di stato¹.

I dati parlano chiaro e documentano di come l'esame non effettui alcuna selezione, essendo di fatto gestito dall'Università quale "ultimo esame" del percorso universitario.

Alla luce del fatto che pertanto l'unico prerequisito per lo svolgimento dell'attività professionale sia l'abilitazione, è importante comprendere cosa questo comporti e quali siano stati i cambiamenti in questi ultimi anni.

L'ingegnere, una volta laureatosi, ha sempre avuto la tendenza ad effettuare immediatamente dopo la laurea l'esame di stato.

Tale esame, infatti, ha sempre avuto caratteristiche simili agli esami universitari sostenuti durante il percorso e molto poco a che vedere con la verifica delle competenze necessarie e ricavabili da una diretta esperienza sul campo.

Anzi, frequentissimo è il caso in cui l'esame, abilitante a svolgere "attività riservate", è spesso condotto su materie che nulla hanno a che vedere con ciò che attiene alle professioni protette.

Da qui, anche a fronte della grande trasversalità che l'abilitazione, seppur nei diversi settori, consente, ecco che l'ingegnere industriale, per fare un esempio, si abilita sostenendo una prova d'esame in materia gestionale dopodiché è immediatamente abilitato alla progettazione di impianti tecnologici....

Ma cosa è cambiato negli ultimi dieci anni?

È cambiata di fatto completamente la modalità con la quale il neolaureato entra nel mondo del lavoro; se fino a dieci anni fa, il laureato, ancorché abilitato, veniva integrato nel

¹ L'argomento dell'esame di stato deve essere ripreso e discusso in relazione all'abolizione del valore legale del titolo di studi, vedi paragrafo successivo.

mercato attraverso la domanda di servizi nei diversi settori, trovando lavoro nelle aziende pubbliche o private, negli studi o società di ingegneria, presso le pubbliche amministrazioni o altre forme di impiego, oggi, in assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale o strumento di compensazione, al laureato abilitato spesso non resta che “lanciarsi” (senza paracadute) nella libera professione; e lo fa con modalità e condizioni al contorno in genere ben identificabili e sistematicamente ricorrenti:

- crollo mercato domanda costruzioni/industria;
- eccesso di offerta - produzione universitaria scollata dalle reali necessità del mercato (si veda commento seguente: l'aberrazione universitaria);
- assenza di ammortizzatori sociali (sia per i professionisti “datori di lavoro” sia per i neoiscritti);
- assenza di esperienza del neoabilitato;
- assenza di una clientela consolidata;
- ampia possibilità “formale” d'azione (resa possibile come si diceva dall'ampiezza dell'abilitazione nei tre macro-settori);
- bassi costi di struttura;
- mercato della domanda sempre più alla ricerca di prestazioni fittizie o “agevolanti” – timbro e firma.

Questo stato di cose, oltre ad indurre un depauperamento del mercato a causa della inevitabile discesa dei prezzi (unico strumento competitivo utilizzabile dal giovane agli inizi che voglia farsi spazio) comporta proprio per il neoprofessionista i maggiori rischi.

Egli si trova infatti proiettato nella pratica professionale, in assenza dell'opportuna copertura di qualcuno che, in possesso della necessaria esperienza, gli consenta di crescere al riparo di “spalle sufficientemente larghe” e “rubando” nei tempi giusti il “mestiere”.

Spesso i giovani non hanno idea e non si rendono conto dell'impatto che i primi anni di attività, se svolti in carenza di preparazione, avranno negli anni successivi, in termini di responsabilità civile, penale e deontologica.

Il tirocinio, se opportunamente normato, deve essere visto quindi come uno strumento, per quanto detto sino ad un po' di anni fa non necessario, che si proponga quale obiettivo principale quello di consentire ai giovani professionisti un ingresso nel sistema professionale dando ad essi quella preparazione, non conseguibile durante il percorso di studi, che, sola, eviterà i gravi danni che un'attività svolta in modo scorretto potrebbe provocare a lui ed alla collettività.

Certo, esistono alcuni problemi:

- esiste il problema oggettivo di garantire uno standard di qualità del tirocinio; il tempo “speso” nel tirocinio deve assolutamente essere professionalizzante e non ridotto a mero sfruttamento di manovalanza di basso livello.
- esiste il problema dell'equo compenso; è giusto che il tirocinante sia retribuito considerando peraltro quanto, un tirocinio realmente professionalizzante, costituisca di per sé un costo per struttura nel quale il professionista è inserito e cresce.

Detto tutto quanto sopra, se il tirocinio deve costituire un percorso professionalizzante e dare le sufficienti garanzie di competenza a tutela della collettività e dello stesso professionista, è impensabile che tale percorso possa essere svolto all'interno dell'università e non nel “campo di gioco”.

Abolizione valore legale titolo di studio

Anche l'attuale “Governo Tecnico”, nel quadro delle azioni necessarie al salvataggio e rilancio del Paese, ha inizialmente tentato, con una manovra che avrebbe inevitabilmente finito per scontrarsi con alcuni “poteri forti”, di abolire il valore legale del diploma di laurea. Tale azione è stata, dopo alcune consultazioni, congelata e, al suo posto, il governo a avviato una consultazione pubblica attraverso il sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica>) conclusasi il 24 aprile u.s.

Tale consultazione, rivolta a tutti i soggetti interessati, è stata portata all'attenzione e segnalata direttamente dal Ministero ad alcuni soggetti istituzionali interessati, quali le Università. Incredibilmente, gli Ordini Professionali ne sono stati tenuti all'oscuro....

Non entro poi nel merito di come sia stato realizzato il questionario e di come lo stesso induca il lettore intervistato a fornire risposte dall'esito finale scontato!

Perché si parla di valore legale del diploma di laurea?

Il diploma di laurea è un documento rilasciato da una università, autorizzata per legge ad emettere questo tipo di documento, che certifica l'avvenuta frequentazione con profitto di un determinato corso di studi inserito tra quelli appartenenti ad una delle classi di laurea previste dall'ordinamento.

Per prima cosa è importante sottolineare che tale valore deriva dalla natura di solenne certificato ufficiale emesso da una istituzione dello Stato (come sono le università "statali",

pur nella loro autonomia) o emesso da una università privata riconosciuta dallo Stato. Le università possono rilasciare tale certificato perché abilitate per legge a tale emissione.

Per quanto riguarda il valore "legale" del diploma di laurea, va puntualizzato subito che nel nostro ordinamento legislativo non si rinviene una specifica norma che conferisca "direttamente" valore legale alla laurea.

I titoli di studio rilasciati dalle università hanno infatti esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

Il valore legale della laurea emerge invece "indirettamente", perché alcune leggi o atti aventi forza di legge ricollegano al possesso di questo titolo determinati effetti giuridici.

Negli anni recenti si sono avute in Italia diverse iniziative a livello politico, governativo e parlamentare in qualche modo predisponenti o promuoventi l'abolizione del valore legale della laurea.

Gli ultimi tre disegni di legge presentati in parlamento presentano caratteristiche comuni, e obiettivi così riassumibili:

- riconoscimento dell'autonomia dell'attività di insegnamento e della libertà di ricerca;
- libertà di scelta del percorso formativo da parte degli studenti, da coniugarsi tuttavia con la consapevolezza delle esigenze del sistema economico e delle possibilità occupazionali del mondo del lavoro;
- garanzia dell'effettivo diritto allo studio, da inquadrare tuttavia nella promozione dell'eccellenza, eliminando ogni connotazione di carattere assistenziale;
- garanzia da parte dello Stato di un'adeguata attività di valutazione dell'operato delle istituzioni universitarie secondo criteri oggettivi di efficacia ed efficienza;
- trasparenza e meritocrazia nel sistema di reclutamento dei docenti.

"Per garantire un sistema che valorizzi e faccia propri questi principi, che sono alla base di un'università di qualità - si precisa nella presentazione di uno di questi DDL - è necessario intervenire su alcuni snodi decisivi. Col sistema attuale, in cui tutti i diplomi sono eguali tra loro e ciò che premia è quindi la facilità con cui acquisirli, si è creato un meccanismo di concorrenza al ribasso, piuttosto che di eccellenza. L'unico modo per spezzare questo meccanismo e avviare una virtuosa competizione per la qualità è l'abolizione del valore legale del titolo di studio".

Per ciò che attiene lo svolgimento dell'attività professionale, all'art. 33 della Costituzione, il comma 5 prevede l'obbligo dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Obiettivo di tale esame di Stato è verificare che la formazione di chi esercita professioni

suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, sia adeguata alla bisogna. Per tali delicate professioni (avvocati, medici, ingegneri, eccetera) lo Stato abilita all'esercizio esclusivamente i laureati che superano un apposito esame, di uniforme difficoltà su tutto il territorio nazionale. Nelle intenzioni dei Padri costituenti **un obiettivo di tale esame era anche quello di esercitare un controllo sulla qualità della preparazione accademica delle singole università. Ma l'efficacia di questo controllo si è dimostrata nei fatti piuttosto limitata, probabilmente perché gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale sono in maggioranza condotti dagli stessi professori dell'università che ha rilasciato il diploma di laurea.**

Una forte critica è stata espressa dal CNI anche sull'attuale configurazione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere. Tale esame, pur migliorato dalla regolamentazione del DPR 328/2001, resta essenzialmente incentrato sulla verifica delle conoscenze teoriche e scolastiche del candidato (che può presentarsi all'esame anche immediatamente dopo la laurea). L'esame è gestito da commissioni in cui la presenza di professionisti è minoritaria rispetto alla componente accademica.

Manca la previsione dello svolgimento di un periodo di tirocinio propedeutico all'accesso all'esame (tirocinio invece necessario in vari altri Paesi, ad esempio negli Stati Uniti). Altro difetto dell'attuale regolamentazione è la possibilità di accesso all'esame, proprio per "il valore legale" del titolo accademico, di laureati che hanno frequentato corsi fornenti conoscenze e competenze molto differenziate, con disomogeneità accresciute negli ultimi anni. In complesso l'attuale forma dell'esame di Stato non risponde più in modo adeguato alle sue finalità costituzionali.

A riprova dell'inadeguatezza dell'esame di stato quale strumento d'accesso allo svolgimento delle professioni riservate basta osservare il rapporto numerico professionisti/numero di abitanti che vede in Italia, nei diversi campi professionali, un numero di professionisti per abitante superiore di 5 (cinque!) volte quelli operativi in Germania e Regno Unito. O addirittura, nel caso degli ingegneri, un numero equivalente a quelli operanti su tutto il territorio degli Stati Uniti.

A prescindere dalla valore legale del titolo di studi e della sua abolizione, una cosa è certa: l'esame di stato deve essere ripensato e affidato al sistema ordinistico; solo attraverso la responsabilità derivante dalla gestione dell'esame di stato (e del controllo sui futuri obblighi di formazione permanente ed aggiornamento

professionale degli iscritti) gli Ordini Professionali potranno esercitare quelle funzioni di garanzia verso i terzi e la collettività circa la qualità dei loro professionisti.

*Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia